

**REGOLAMENTO (CE) N. 1758/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 3 ottobre 2003**

**che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 2375/2002, da applicare nel  
quadro del sottocontingente tariffario II di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1111/2003 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2375/2002 ha aperto un contingente tariffario annuale di 2 981 600 tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. Tale contingente è suddiviso in tre sottocontingenti.
- (2) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2375/2002 ha fissato a 38 000 tonnellate l'entità del sottocontingente II per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

- (3) I quantitativi chiesti in data 29 settembre 2003, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2375/2002, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in quale misura i titoli possono essere rilasciati, fissando il coefficiente di riduzione da applicare ai quantitativi chiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli d'importazione relative al sottocontingente II di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, presentate e trasmesse alla Commissione in data 29 settembre 2003 conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2375/2002, sono soddisfatte a concorrenza del 50,0115 % dei quantitativi chiesti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88.

<sup>(4)</sup> GU L 158 del 27.6.2003, pag. 21.